



**Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) e ai fini di cui all'art. 6, commi 7 e 8, Legge 240/2010**

## **Art. 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240), le modalità procedurali e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali a seguito della maturazione del prescritto periodo di anzianità di servizio.
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità procedurali relative alla valutazione dei professori e dei ricercatori aspiranti commissari ai fini della partecipazione alle Commissioni di concorso nazionali e locali e agli organi di ricerca.

## **Art. 2**

### **Requisiti per la partecipazione alla procedura**

1. L'attribuzione della classe stipendiale superiore è subordinata alla valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale degli aventi diritto.  
Il periodo oggetto di osservazione è rappresentato dal triennio precedente alla domanda per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla valutazione entro il 31/12/2017. In conformità alla Legge 205/2017, che ha trasformato in regime biennale per classi il regime della progressione triennale, il periodo oggetto di osservazione è il biennio precedente alla domanda per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla valutazione dopo il 31/12/2017.
2. Hanno diritto ad accedere alla predetta valutazione i professori e i ricercatori di ruolo che abbiano maturato gli anni di anzianità di servizio utili per ottenere la progressione stipendiale per classi, previa presentazione di un'apposita domanda secondo le disposizioni stabilite dal presente Regolamento.
3. La valutazione degli aventi diritto alla classe stipendiale superiore è svolta con cadenza temporale semestrale e si conclude con un giudizio positivo o negativo.
4. L'elenco dei soggetti in possesso del requisito indicato al comma 2 è definito con decreto del/la Rettore/Rettrice ed è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo.
5. Il processo di valutazione è avviato dal/la Rettore/Rettrice con l'emanazione di un apposito avviso, da pubblicarsi sul portale dell'Ateneo.
6. La valutazione è effettuata ad opera di un'apposita Commissione costituita secondo le disposizioni contenute al successivo art. 9.
7. La Commissione prende in esame l'attività svolta dagli interessati nel prescritto periodo precedente la data di maturazione del diritto oggetto del presente Regolamento, con riferimento agli ambiti istituzionali della didattica, della ricerca e delle attività gestionali,



valutandola sulla base dei requisiti previsti ai successivi artt. 6, 7 e 8, requisiti che sono verificati sulla scorta dei dati presenti nei Sistemi informativi dell'Ateneo.

8. Acquisiscono il diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale superiore i professori e i ricercatori di ruolo che conseguano una valutazione positiva in tutti e tre gli ambiti indicati al precedente comma 1.
9. Il procedimento per l'attribuzione della classe stipendiale superiore deve concludersi nell'arco di tre mesi decorrenti dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
10. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando di indizione della procedura, o in caso di valutazione negativa, la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In tal caso, il triennio o biennio utile ai fini della valutazione e la decorrenza della classe sono differiti di un anno.
11. I professori e i ricercatori di ruolo che, durante il periodo utile ai fini della maturazione della nuova classe stipendiale, incorrano in una sanzione disciplinare superiore alla censura possono presentare istanza di attribuzione per la classe superiore solo dopo che abbiano maturato un periodo biennale o triennale di pieno servizio, al netto del periodo di sospensione.

## **Art. 3**

### **Domanda di partecipazione alla valutazione**

1. I soggetti aventi diritto alla valutazione per l'ottenimento della progressione stipendiale per classi devono presentare, esclusivamente per via telematica, entro il termine di scadenza indicato nell'avviso emanato dal/la Rettore/Rettrice, apposita domanda.
2. Alla domanda di attribuzione della classe superiore, deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca, di Terza Missione e gestionali svolte nel periodo considerato, da redigersi anch'essa per via telematica. La domanda, oltre che al/alla Rettore/Rettrice, viene inviata dalla procedura telematica, per conoscenza, anche al/alla Direttore/trice del Dipartimento di afferenza.

## **Art. 4**

### **Requisiti minimi per la presentazione della domanda**

1. Possono presentare la domanda di attribuzione della classe stipendiale superiore i professori e i ricercatori di ruolo che, oltre ad aver maturato il prescritto requisito di anzianità di servizio menzionato all'art. 2 abbiano:
  - a) regolarmente compilato e chiuso, nel periodo di riferimento, il registro elettronico delle attività didattiche;
  - b) completato l'inserimento nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR dei dati relativi alla propria produzione scientifica;
  - c) inserito per ciascun anno del periodo di riferimento, nelle apposite sezioni del portale dell'Università, il programma dei corsi di cui sono stati titolari e l'orario di ricevimento degli studenti;
  - d) pubblicato, nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ateneo, il rispettivo *curriculum vitae* aggiornato.



2. Coloro che hanno svolto, nel periodo di riferimento, la propria attività istituzionale, in tutto o in parte, presso altri Atenei, devono autocertificare la pregressa attività svolta all'esterno, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni, che saranno effettuate ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 5**

### **Riduzione del periodo oggetto di valutazione**

1. Sono previste specifiche riduzioni del periodo oggetto di valutazioni in riferimento a determinate situazioni.
2. In riferimento ai docenti e ricercatori che abbiano maturato il diritto alla valutazione triennale o biennale è previsto che:
  - a) In caso di congedi e assenze, anche senza assegni, limitatamente alle tipologie per le quali gli stessi sono comunque utili ai fini della progressione nella carriera, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio;
  - b) In caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; in questi casi, la valutazione relativa al periodo di congedo riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.
4. I periodi di assenza dal servizio che non sono utili ai fini dell'anzianità non sono computabili ai fini della maturazione del requisito per l'istanza di valutazione per l'attribuzione delle classi stipendiali.

## **Art. 6**

### **Valutazione delle attività didattiche**

1. Per quanto riguarda l'ambito istituzionale della didattica:
  - i professori sono valutati positivamente se abbiano regolarmente svolto nei corsi di studio di primo e di secondo livello, nelle scuole di specializzazione, nei Master, nei Corsi di perfezionamento e nei programmi di dottorato dell'Ateneo le ore di didattica frontale loro assegnate nel prescritto periodo che precede la valutazione, così con le modalità disposte dal vigente "Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano";
  - i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente se abbiano svolto regolarmente le attività didattiche, di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, e di verifica dell'apprendimento che sono state loro eventualmente assegnate nel prescritto periodo che precede la valutazione.
2. Sono fatti salvi i casi di riduzione del carico didattico autorizzato dai competenti Organi di governo e i casi, debitamente documentati, di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.
3. Le ore di didattica effettivamente svolte sono verificate dal registro *online* delle attività, debitamente compilato e chiuso dagli interessati al termine dell'anno accademico e nel rispetto delle modalità stabilite dai Regolamenti d'Ateneo. La validazione del registro in oggetto da parte dei Presidenti dei Collegi didattici di riferimento ne costituisce elemento comprovante la conforme compilazione.



4. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore/Rettrice o di Prorettore/trice Vicario/a.

## **Art. 7**

### **Valutazione delle attività di ricerca**

1. Per quanto riguarda l'ambito istituzionale della ricerca, i professori e i ricercatori di ruolo sono valutati positivamente se nel prescritto periodo che precede la valutazione siano stati autori di almeno due lavori scientifici. In riferimento alla valutazione dell'attività di ricerca, esclusivamente nei settori concorsuali per i quali il valore soglia, relativo alla numerosità delle pubblicazioni normalizzato sullo stesso arco temporale, per i candidati all'Abilitazione Scientifica Nazionale per la fascia superiore, risulti inferiore al criterio di cui sopra, la Commissione di valutazione potrà tenere conto della specificità della singola istanza.
2. Per lavori scientifici si intendono i lavori rispondenti ai criteri definiti dall'ANVUR e riconosciuti validi ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca - VQR. L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo - AIR.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo non sussistono per coloro che abbiano rivestito, anche solo parzialmente nel periodo di riferimento, il ruolo di Rettore/Rettrice o di Prorettore/trice Vicario/a.

## **Art. 8**

### **Valutazione delle attività gestionali**

1. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti, per ciascuna delle annualità oggetto di valutazione, per coloro che nel prescritto periodo abbiano assunto funzioni di responsabilità, ricoprendo uno dei seguenti incarichi:
  - Rettore/Rettrice;
  - Prorettore Vicario/Prorettrice Vicaria;
  - Prorettore/Prorettrice;
  - Componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
  - Direttore/trice di Dipartimento;
  - Presidente/ssa di Collegio didattico e di Collegio didattico interdipartimentale;
  - Presidente/ssa di Comitato di direzione di Facoltà/Scuola;
  - Direttore/trice di Scuola di specializzazione;
  - Coordinatore/trice di Dottorato;
  - Coordinatore/trice di Master;
  - Coordinatore/trice di Corso di perfezionamento;
  - Presidente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
  - Presidente/ssa del Presidio Qualità d'Ateneo;
  - Presidente/ssa Comitato unico di Garanzia;
  - Presidente/ssa dell'Osservatorio della ricerca;
  - Presidente/ssa del Comitato etico di Ateneo.
2. Per tutti gli altri professori e per i ricercatori di ruolo, per quanto riguarda l'ambito gestionale, costituisce requisito per la positiva valutazione l'aver partecipato, nel corso del prescritto periodo che precede la valutazione, ai lavori del Consiglio del Dipartimento di rispettiva appartenenza con una presenza, per ciascun anno accademico, non inferiore



al cinquanta per cento delle sedute ordinarie e straordinarie, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, art. 9 del Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano La percentuale è computata sulla base dei verbali ufficiali conservati presso le segreterie dipartimentali.

3. In aggiunta alle previsioni di cui al comma 2, il/la Rettore/trice può introdurre nei singoli Bandi, ai fini della valutazione di cui all'art. 2, ulteriori requisiti di natura gestionale in relazione alla partecipazione ai percorsi formativi predisposti con cadenza periodica dall'Ateneo.

## **Art. 9**

### **Commissione di valutazione**

1. Le procedure per la valutazione dei candidati sono svolte da una Commissione composta da tre docenti a tempo pieno dell'Ateneo, di cui un professore/essa ordinario/a, un professore/essa associato/a e un/a ricercatore/trice di ruolo.
2. I componenti della Commissione sono designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore/Rettrice, previo parere del Senato accademico. La Commissione è nominata dal Rettore/Rettrice con proprio decreto; il suo mandato ha la durata di un anno e non è rinnovabile.
3. Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno diritto all'attribuzione della progressione stipendiale per classi nell'anno di mandato della Commissione. Nel caso si verifichi l'impossibilità di reperire, per far parte della Commissione, almeno un/una ricercatore/trice di ruolo non soggetto/a a processo di valutazione nel corso dell'anno di mandato, la stessa Commissione sarà composta da un professore/ssa ordinario/a e due professori/esse associati/e.
4. Le funzioni di Presidente della Commissione sono esercitate dal/lla professore/ssa ordinario/a mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal ricercatore/trice di ruolo oppure, nei casi di cui al comma 3, dal /dalla prof./essa associato/a più giovane in ruolo.
5. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.
6. La Commissione è tenuta, per ciascuna sessione, a terminare i propri lavori entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
7. Il presidente può chiedere al Rettore/Rettrice una proroga di ulteriori trenta giorni dei termini per la conclusione dei lavori medesimi solo per comprovati e giustificati motivi e solo una volta.

## **Art. 10**

### **Approvazione degli atti e comunicazione agli interessati**

1. Entro tre giorni dalla seduta di conclusione delle proprie valutazioni, la Commissione trasmette all'Amministrazione universitaria gli atti relativi alla procedura per l'approvazione. Gli atti sono approvati dal Rettore/Rettrice con proprio decreto non oltre venti giorni dalla data di ricezione degli stessi.



2. Il decreto di approvazione degli atti della Commissione è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo, insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo, entro i tre giorni successivi alla sua emanazione. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto è data contestuale notizia a tutti gli interessati a mezzo posta elettronica all'indirizzo istituzionale di ogni docente.
3. I competenti Uffici dell'Amministrazione provvedono a notificare l'esito della valutazione, tramite apposita nota, a coloro che hanno riportato un giudizio negativo, indicando il termine entro il quale far pervenire al Rettore/Rettrice le proprie eventuali opposizioni.

## **Art. 11**

### **Ricorsi**

1. Fatta salva l'impugnazione in sede giurisdizionale, gli interessati possono proporre, avverso l'esito della valutazione, ricorso al Rettore/Rettrice. I ricorsi devono essere presentati entro venti giorni dalla data di notifica dell'esito agli interessati.
2. Sui ricorsi decide il Rettore/Rettrice nei quindici giorni successivi alla loro presentazione.

## **Art. 12**

### **Attribuzione della classe stipendiale**

1. Definiti tutti i giudizi sui ricorsi, e comunque entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, il Rettore/Rettrice dispone, con proprio decreto, l'attribuzione della classe stipendiale a favore degli aventi diritto.
2. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione della nuova classe stipendiale decorrono, rispettivamente, dalla data di maturazione del diritto e dal primo giorno del mese nel quale è maturato il diritto.

## **Art. 13**

### **Verifica delle attività didattiche e dei risultati dell'attività di ricerca, in applicazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010**

1. In merito alla valutazione dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, finalizzata all'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, i requisiti per la positiva valutazione sono definiti ai successivi commi, in coerenza con le indicazioni fornite da ANVUR.
2. In relazione alla partecipazione dei professori ordinari alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN), quale requisito minimo per la positiva valutazione si richiede la pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.
3. Con riferimento alla partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari alle commissioni di concorso locali, le commissioni per la progressione di carriera del personale accademico e per gli organi di valutazione dei progetti di ricerca, presso altro Ateneo, l'Ateneo verifica il possesso di requisiti di didattica, ricerca e gestionali.



4. Per il soddisfacimento del requisito relativo all'attività didattica di cui al comma 3, i professori e i ricercatori devono aver regolarmente compilato e chiuso il registro elettronico delle attività didattiche relative all'ultimo anno accademico concluso.
5. Per il soddisfacimento del requisito relativo all'attività di ricerca di cui al comma 3, i professori e i ricercatori devono aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni e:
  - a) Per i professori di prima fascia, devono possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
  - b) per i professori di seconda fascia e i ricercatori, essere in possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
6. In alternativa a quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma 7, sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, i professori e i ricercatori devono soddisfare almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII-IX-X riservati esclusivamente ai ricercatori:
  - I. Possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
  - II. Direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;
  - III. Responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
  - IV. Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
  - V. Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
  - VI. Incarichi di insegnamento o di ricerca (*Fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
  - VII. Significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
  - VIII. Partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
  - IX. Direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
  - X. Partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.
7. Per il soddisfacimento del requisito relativo all'attività gestionale di cui al comma 3, si richiede ai professori e ai ricercatori di assolvere gli obblighi di partecipazione ai percorsi formativi predisposti con cadenza periodica dall'Ateneo.

## **Art. 14 Disposizioni finali**



1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore/Rettrice.
2. Esso è pubblicato, insieme al decreto rettorale di emanazione, sul portale istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## **Art. 15**

### **Disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione triennale
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa specifica in materia.